

Codice A1409A

D.D. 30 ottobre 2017, n. 676

Accordo quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per lo studio e approfondimento della problematiche sanitarie. Proroga Convenzione Rep. 30/16 adottata con D.D. n. 680 del 26/10/2015.

Vista la determinazione dirigenziale n. 680 del 26/10/2015 con la quale in riferimento alla D.G.R. 15-9682 del 30.9.2008, veniva approvata una convenzione con l'ASL CN1 per l'attivazione della collaborazione della dott.ssa Paola Obbia, collaboratore professionale sanitario della suddetta ASL, con scadenza in data 31/10/2017.

Tra le finalità della collaborazione è la partecipazione della dipendente ASL in questione alle attività del progetto europeo denominato Sunfrail, approvato con D.G.R. n. 30-1746 del 13/7/2015, che aveva scadenza prevista al 31/10/2017 ma per il quale è stata concessa una proroga fino a fine febbraio 2018 con l'autorizzazione della Commissione Europea (Amendment n. AMD-664291-18).

Vista la necessità di proseguire il rapporto di collaborazione con la succitata dr.ss Paola Obbia, per l'ulteriore periodo di 6 mesi, per il proseguimento delle attività già specificate nella convenzione Rep. N. 30/16, con prossima scadenza al 30 aprile 2018.

Visto l'art. 7 della citata convenzione Rep. n. 30/16 che recita "La presente convenzione ...(omissis) è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti";

Vista la nota prot. n. 19520/A14000 del 28/9/2017, con la quale si è provveduto a richiedere l'assenso alla proroga dei termini della Convenzione agli interessati;

vista la nota prot. n. 100411/P del 3/10/2017, con la quale l'ASL CN1 dichiara la propria disponibilità a proseguire detto rapporto di collaborazione;

acquisita dall'interessato la disponibilità a proseguire la collaborazione suddetta;

dato atto che la convenzione non contempla il rimborso della quota oraria stipendiale e quindi il corrispettivo delle ore prestate nell'espletamento della consulenza non è soggetto a rimborso da parte della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.;

visti gli artt. 20 e 29 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la D.G.R. n. 15-9682 del 30/9/2008,

vista la D.D. n. 680 del 26/10/2015;

determina

- di prorogare, per i motivi di cui in narrativa, il rapporto di collaborazione con la dr.ssa Paola Obbia per il periodo di sei mesi a partire dal 1 novembre 2017 e con scadenza al 30 aprile 2018, alle condizioni e con le modalità di cui alla convenzione Rep. n. 30/16, parte integrante della D.D. n. 680 del 26/10/2015, con un impegno pari a 24 ore mensili;
- di stabilire che tale collaborazione non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte, fatto salvo il rimborso di spese sostenute per l'espletamento di trasferte autorizzate nell'ambito del progetto europeo Sunfrail.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore regionale
Renato Botti